

# Privacy e minori

 [www.anticyberbullismo.it](http://www.anticyberbullismo.it)



[CNAC – Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo](#)



# Cos'è un dato personale?

**Dato personale:** qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, l'"interessato«

Si considera **identificabile** la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

# Categorie speciali di dati

**Dato personale sensibile:** idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i dati genetici e quelli biometrici.

# Privacy e protezione dei dati personali

## Privacy

protezione della sfera personale dall'ingerenza dello stato (oggi diremmo dai provider di servizi)

Art. 7 Carta Diritti Fondamentali UE

+

Art. 8 Convenzione Europea Diritti Umani

## Protezione dei dati personali

non solo segretezza del dato ma anche diritti esercitabili dall'interessato e obblighi connessi per chi tratta i dati (titolare del trattamento)

Art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali UE

# Attenzione ai pregiudizi

Nel report redatto alla fine del 2014 da Net Children Go Mobile è emerso che in diversi paesi europei – tra cui l'Italia – l'utilizzo di internet è diffuso sin dai nove anni e **un terzo degli utenti globali di Internet sono di età inferiore ai 18 anni, dove il 68% di loro ha un'età compresa tra i 9 e i 16 anni.**

Età del consenso più elevata?

=

Età dichiarata diversa da quella effettiva

Forbice tra contenuti per over 16 e vera età minima di iscrizione

Standardizzazione dei contenuti o riduzione dei servizi

Genitori schedati per dare consenso al posto dei figli

# Vademecum per le scuole del Garante Privacy

Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. **Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.**

# Trattamento dei dati nelle scuole pubbliche

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare **solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.**

Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli **sensibili e giudiziari** – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle **“finalità di rilevante interesse pubblico”** che si intendono perseguire.

# Trattamento dei dati nelle scuole private

Nelle istituzioni private, anche paritarie, la base legale per il trattamento dei dati personali è in genere il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, se gli studenti sono minorenni.

Non è tuttavia necessario ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche. Il Codice della privacy, infatti, non richiede che i soggetti privati acquisiscano il consenso quando, ad esempio, il trattamento dei dati è previsto da un obbligo di legge, o, come nel caso dell'iscrizione a scuola, quando i dati sono necessari per rispondere a una richiesta dell'interessato, oppure per adempiere a un contratto.

Nei casi in cui è invece necessario acquisire il consenso (ad esempio per le attività non strettamente connesse a quelle didattiche o non previste già dall'ordinamento scolastico), esso deve essere specifico e liberamente espresso dalle persone interessate.

Per poter trattare dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono inoltre tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti.



# Quando utilizzare i dati sensibili?

- **Origini razziali ed etniche** per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.
- **Convinzioni religiose** al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.
- **Stato di salute** per l'adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

- **Convinzioni politiche** esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.
- **Dati di carattere giudiziario** per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.
  - **Attenzione! Eventuali contenziosi** possono prevedere il trattamento di dati sensibili o giudiziari per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche

# Diritto di accesso ai dati personali

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.

Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento) anche tramite suoi incaricati o responsabili del trattamento dei dati. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

# Iscrizione a scuole e asili

Tutti gli istituti - sia quelli che aderiscono al sistema di iscrizioni on line predisposto dal Ministero sia quelli che utilizzano moduli cartacei – ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l'**iscrizione scolastica**.

I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il proprio piano dell'offerta formativa (POF), ma **non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori)** per il perseguimento di tale finalità. Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato **solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta**.

**Attenzione:** non è consentito pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.

# Temi e voti: tra privacy e pubblicità

- **Non lede la privacy** l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
- **Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.** Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico **eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali, non pertinenti.** Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente

# Le comunicazioni scolastiche

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’**esigenza di tutelare la personalità dei minori**.

È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.

# Alternanza scuola-lavoro

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) **utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero.**

Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a **informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.**

# Immagini di recite o gite scolastiche

- Non violano la privacy le riprese video e le fotografie **raccolte dai genitori** durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per **fini personali** e destinate a un ambito familiare o amicale e **non alla diffusione**.
- Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. **In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.**



# Registrare la lezione, sì o no?

È possibile registrare la lezione esclusivamente **per scopi personali**, ad esempio per motivi di studio individuale.

Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e **ottenere il loro esplicito consenso**.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare

# Questionari e attività di ricerca

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita **soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.**

# Le regole sul marketing

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo - anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti.

La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.

# Cyberbullismo e privacy

## Cyber violenza ripetuta

Legge 71/2017: «*pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione*»

## Violazione della privacy

Legge 71/2017: «trattamento illecito di dati personali»

Basta anche una sola foto o video, non serve che le azioni siano ripetute, soprattutto se riguardano dati sensibili come sesso, razza, religione, salute, orientamento sessuale.

# Attenzione!

...A prescindere dai risvolti penali che riguardano solo chi ha commesso personalmente l'illecito...

Per un genitore è importante sapere che in ambito civile vi sono delle responsabilità cui deve rispondere per conto del minore, così come previsto dall'[art. 2048 del Codice civile](#) – salvo che il genitore non dimostri di non aver potuto evitare il fatto, eventualità assai rara nella casistica giurisprudenziale italiana.

Ai sensi del predetto articolo vengono contemplate le cd. [culpa in vigilando e in educando](#).

I genitori sono responsabili dei figli minori sia se il loro comportamento illecito è frutto di omessa o carente sorveglianza, sia se l'illecito è derivato da carenze nell'attività educativa.

Mentre l'onere probatorio circa l'assenza di culpa in vigilando da parte del genitore si attenua all'aumentare dell'età del minore, i doveri educativi permangono costanti nel tempo, ponendo la culpa in educando come maggior fondamento delle responsabilità previste dall'[art. 2048 c.c.](#)

Lo stesso vale nel caso in cui i figli siano affidati a terzi (ad es. scuola e insegnanti) nel momento in cui compiono l'illecito. L'[affidamento alla vigilanza di terzi](#), infatti, pur sollevando i genitori dall'eventuale culpa in vigilando, non li solleva da quella in educando.

# La legge Ferrara: cosa cambia nelle scuole?

Linee di orientamento del MIUR:

Centrale la figura del **docente referente** che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l'interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.

# Il ruolo del referente scolastico

- Il **referente diventa l'interfaccia** con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
- Le **misure di intervento immediato** che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere **integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità**, redatti con il supporto del referente.

# Cyber coaching

A partire dal 29 marzo 2018, con cadenza mensile, abbiamo deciso di tenere **incontri di coaching dedicati a genitori e insegnanti, trasmessi live sulla pagina Facebook di CNAC** al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni online che possono danneggiare i minori.

- Giovedì 29 marzo, ore 18: cyberbullismo con la partecipazione di Maura Manca, presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza e Facebook;
- Giovedì 5 aprile, ore 18: l'adescamento dei minori online (grooming) con la partecipazione dell'avv. Daniele Bocciolini, esperto in materia di diritto penale minorile;
- Giovedì 10 maggio, ore 18: thin inspiration, istigazione alla magrezza e blog pro anoressia, con la partecipazione di Maura Manca, presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza;
- Giovedì 7 giugno, ore 18: sexting e revenge porn con la partecipazione di Facebook e dell'avv. Daniele Bocciolini, esperto in materia di diritto penale minorile;
- Giovedì 5 luglio, ore 18: web reputation e challenges, con la partecipazione di Cristina Cancer, Head of Talent Attraction and Academic Partnership di The Adecco Group e di Maura Manca, presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza.



Chi siamo?



# GRAZIE!



[www.anticyberbullismo.it](http://www.anticyberbullismo.it)



[CNAC – Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo](#)

Per informazioni:

[segreteria@anticyberbullismo.it](mailto:segreteria@anticyberbullismo.it)